

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

che include il

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

gennaio 2023 / dicembre 2025

Aggiornamento 2025

approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 1° luglio 2025 – delibera n. 047/25

Introduzione

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha permesso, sin dagli inizi, di optare per la redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

I Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Nel rispetto della vigente normativa, il **nuovo Consiglio dell'Ordine insediato in data 6 febbraio 2025 ha nominato il dott. Federico Comini, psicologo consigliere privo di deleghe gestionali, quale Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (delibera n. 23 del giorno 8 aprile 2025).

Il presente documento costituisce l'aggiornamento annuale, per il triennio 2023-2025, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento.

Il presente Piano è stato redatto in conformità a quanto stabilito da ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, emanato con delibera n.1064 di data 13 novembre 2019.

L'aggiornamento dello stesso è avvenuto tenendo conto, da un lato, della delibera n. 7 di data 17 gennaio 2023, contenente il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e, dall'altro, della Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 in tema di *"proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali"*.

L'obbligo di trasmissione all'ANAC per gli ordini professionali si ritiene assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Gli ordini professionali, inoltre, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell'Organismo indipendente di Valutazione né, infine, a dotarsi del PIAO.

Alla luce di quanto introdotto con delibera ANAC n. 777 dd. 24.11.2021 (e ribadito nel PNA 2022), nel contesto delle misure di semplificazione, l'approvazione del presente Piano può avvenire con cadenza triennale, salvo nei casi in cui, nell'anno precedente alla conferma, si presenti almeno una delle seguenti situazioni:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- siano stati modificati gli obiettivi strategici.

Annualmente, nell'atto di conferma o di nuova adozione, occorre dare conto, rispettivamente, che non siano intervenuti i fattori indicati sopra, ovvero che siano intervenuti e su che cosa si è inciso in modo particolare nel nuovo atto di programmazione.

Al fine di consentire un'agevole ricostruzione della conferma/aggiornamento, annualmente viene compilata la seguente tabella 2, introdotta con il PTPCT 2023 -2025, a seguito delle modifiche introdotte da ANAC con il PNA 2022.

ANNO	PTPCT	CONFERMA	AGGIORNAMENTO	PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE
2023	2023 - 2025	NO	SI	Revisione Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza a seguito del nuovo PNA
2024	2023-2025	SI	SI	
2025	2023-2025	SI	SI	Revisione Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza a seguito della elezione del nuovo Consiglio
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				

Il quadro normativo

La legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ha introdotto alcune misure tese a contrastare il verificarsi di fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione, cosicché ogni Amministrazione è tenuta all’adozione del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e a individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Con delibera n. 145 del 2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto “applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n.190/2012 e decreti delegati anche agli Ordini e Collegi professionali”.

L’aggiornamento per il triennio 2023-2025 registra le novità normative in materia, e in particolare:

- delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 che ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
- decreto legislativo n. 97 del 2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” che ha riconosciuto l’esigenza di calibrare e modulare l’applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in base alle specificità organizzative e gestionali degli Ordini professionali;
- delibera n. 777 del 24 novembre 2021 in tema di “proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”;

- delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione del 2022.

Ciò premesso, (come indicato negli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvato dal Consiglio dell'Autorità il 2 febbraio 2022, pag.13, i riferimenti normativi sono contenuti in appendice).

Contenuto e finalità del Piano

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale Delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.*

Conseguentemente, si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine. Si evidenzia qui come il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi eserciti le sue attività entro i precisi e molteplici limiti affidatigli dalla legge di istituzione dell'Ordine stesso. La gestione delle funzioni istituzionali, inoltre, fra le quali merita di essere citata la principale, ovvero la attività di iscrizione all'Albo professionale, si caratterizza per il compimento di atti dovuti in presenza delle relative condizioni di legge.

Quanto alla funzione di esercizio della potestà disciplinare, si tratta di funzione che interessa il singolo iscritto all'Ordine, non avente dunque ricadute in tema di collettività e contesto sociale, che viene svolta in base a regole procedurali stabilite a monte, a livello normativo e dettagliate poi in una serie di prassi operative – regole procedurali finalizzate all'applicazione di una metodologia di lavoro che consenta di avere casi analoghi trattati nel medesimo modo.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012.

In particolare, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV in dipendenza del mancato inserimento degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del

numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Per completezza si segnala che l'articolo 6 del Decreto-legge n. 80/2021(convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i.) ha introdotto, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative), l'obbligo di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (cd. PIAO), al fine di *assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.*

Considerando i dubbi applicativi che frequentemente sorgono circa l'inclusione o meno degli ordini professionali tra gli enti di cui alla citata norma del Testo unico pubblico impiego, è stato necessario fornire chiarimenti anche in ordine alla soggezione o meno degli ordini forensi all'obbligo di adozione del PIAO.

Sul punto ANAC si è pronunciata in una nota di riscontro, chiarendo in maniera definitiva che gli ordini non sono tenuti alla redazione del PIAO *"ove non ricorra una qualificazione normativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 165/2001"*.

Fatte queste premesse, va detto che l'intento che anima l'Ordine degli Psicologi è quello di operare un corretto utilizzo delle risorse che derivano unicamente dalle quote degli iscritti e di adoperarsi per rendere il più possibile trasparenti le procedure e imparziali le decisioni amministrative e in particolare:

- rilevare i fattori di rischio che emergono dall'analisi delle attività amministrative e istituzionali svolte dall'Ordine;
- individuare misure atte a prevenire il rischio di corruzione, analizzando le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi dell'Ordine;
- promuovere il corretto funzionamento dell'Ordine, tutelando la reputazione e la credibilità delle azioni del Consiglio;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste e nell'osservare le procedure e le regole interne, assicurando la correttezza dei rapporti tra Consiglio e i soggetti che con esso intrattengono rapporti e relazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano **include il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità** dell'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento.

Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il PTPCT entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine e quindi pubblicato sul sito istituzionale. Ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente come previsto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 8) e ove ricorrano le condizioni indicate nella Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021.

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine e condiviso con i Consiglieri, i dipendenti e i collaboratori affinché ne prendano atto, lo osservino e lo facciano rispettare.

I destinatari del Piano – Ruoli e Responsabilità

Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione	Compiti e azioni
Presidente e Consiglio dell'Ordine (costituiscono l'Organo di indirizzo politico-amministrativo)	Designa il RPCT Adotta il PTPCT triennale, i suoi aggiornamenti e li comunica ad ANAC Adotta gli atti di indirizzo generale finalizzati alla prevenzione della corruzione
Responsabile prevenzione della corruzione e per la trasparenza dott. Federico Comini – Consigliere dell'Ordine - Psicologo	Redige la proposta del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Sottopone il Piano all'approvazione del Consiglio Vigila sull'attuazione del Piano Propone modifiche e aggiornamenti del Piano Cura la diffusione e l'osservanza del Piano tra i dipendenti e i collaboratori Redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta e la trasmette ad ANAC
Dipendenti Ordine Psicologi Trento	Osservano le misure del Piano e partecipano al processo di gestione del rischio Segnalano situazioni di illecito ed eventuali casi di personale conflitto di interessi
Collaboratori Ordine Psicologi Trento	Osservano le misure del Piano

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza - RPCT

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è il **Consigliere dott. Federico Comini** (ferma restando ogni eventuale modifica a seguito di indicazioni future anche da parte del Consiglio Nazionale degli Psicologi), designato dalla Presidente dell'Ordine e confermato dal Consiglio.

Nello svolgimento dei suoi compiti il Responsabile si coordina con il Consiglio e con la Segreteria nel comune obiettivo di perseguire la trasparenza dell'azione amministrativa e contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

Il nominativo del RPCT è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza:

- propone al Consiglio il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- definisce procedure appropriate per il coinvolgimento e la formazione dei consiglieri e dei dipendenti sul tema della prevenzione della corruzione;
- verifica l'attuazione del Piano, la sua adeguatezza alle reali attività poste in essere e propone modifiche qualora ne ravvisi la necessità;
- segnala alla Segretaria del Consiglio eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- riferisce al Consiglio sull'attività svolta.

Gestione del rischio

Le principali fasi individuate nel PNA per la gestione del rischio sono le seguenti:

- “Analisi del contesto” e “mappatura dei processi”, quest'ultima riferita alla individuazione e all'analisi dei singoli processi organizzativi dell'Ordine;
- “Valutazione del rischio”;
- “Trattamento del rischio”;
- “Monitoraggio e riesame”;
- “Consultazione e comunicazione”.

Coerentemente con le indicazioni fornite da ANAC, qui di seguito si procederà ad analizzare il contesto, a mappare i processi e a valutare e trattare il rischio individuato.

Analisi del contesto

Il contesto esterno

Dall'esame del contesto esterno – cioè del contesto sociale e territoriale nel quale opera l'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento – non paiono emergere profili di incidenza sensibile sul rischio corruttivo: non si registrano, ad una prima osservazione del contesto socioeconomico che caratterizza il territorio della provincia di Trento, fenomeni economici o sociali tali da determinare una maggiore probabilità di incidenza del rischio corruttivo.

Il contesto interno

L'Ordine degli Psicologi di Trento è un ente pubblico non economico a carattere associativo con autonomia patrimoniale e finanziaria.

È soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute.

L'Ordine svolge le attività istituzionali previste dalla legge n. 56 del 18 febbraio 1989 ed attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti.

L'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio dell'Ordine (costituito da 11 consiglieri) e dalla struttura amministrativa composta da 1 dipendente (da gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022 attraverso contratto di Agenzia di somministrazione, dal 1° aprile 2022 con

assunzione a tempo indeterminato secondo il contratto Enti Pubblici non Economici, posizione B1).

La valutazione del rischio

Nei precedenti Piani si era proceduto a una valutazione di carattere generale e di natura qualitativa delle classi di rischio, in particolare tenendo conto delle quattro macroaree indicate nella legge 190/2012 come le aree maggiormente soggette a rischio corruttivo, ovvero:

- Area acquisizione e progressione personale;
- Area affidamento lavori, servizi e forniture;
- Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Area provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto ed immediato per destinatario.

Sulla base delle valutazioni effettuate, tenendo conto della struttura dell'Ente e delle ridottissime dimensioni dello stesso, che opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio dell'Ordine e dalla struttura amministrativa costituita da un solo dipendente, la valutazione complessiva del rischio, nei Piani precedenti, è stata individuata per ognuna delle quattro principali aree ad un livello molto basso.

Mappatura dei processi e valutazione del rischio inerente

In questo Piano 2023-2025 si accoglie il suggerimento ANAC di procedere a una **valutazione di tipo qualitativo**.

In tal senso, come più sopra indicato, si è proceduto alla mappatura dei processi/procedimenti che costituiscono l'attività istituzionale dell'Ordine e, tenendo conto

- delle risultanze dell'analisi del contesto esterno e interno degli anni passati,
- della assoluta mancanza per il passato amministrativo del nostro ente di eventi corruttivi manifestatisi nel passato,
- dell'assenza di segnalazioni corruttive,
- della totale assenza di procedimenti penali e giudiziari a carico dei Consiglieri e dei dipendenti,
- dalla attività di controllo effettuata dal RPCT,
- tenendo conto della valutazione del rischio espressa negli anni precedenti,

Nella tabella sottostante viene illustrata la mappatura dei processi, che non può non tenere conto delle ridotte dimensioni dell'Ente di cui si tratta.

Processi	Valutazione qualitativa del rischio inerente
Ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura del patrimonio mobiliare, redazione annuale dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi	basso
Tenuta dell'Albo professionale, iscrizioni, cancellazioni, revisioni dell'Albo, trasmissione di copia e aggiornamenti al Ministero vigilante e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede l'Ordine	basso
Designazione rappresentanti dell'Ordine in enti e commissioni provinciali, se previsti e richiesti	basso
Tutela del titolo professionale e attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione	basso
Vigilanza e tutela del corretto esercizio della professione grazie al potere disciplinare sui professionisti iscritti all'Albo	basso
Gestione incasso quote di iscrizione/contributi annuali obbligatori, solleciti di pagamento ai morosi, gestione pagamenti PagoPA	basso
Rilascio certificati e attestazioni relative agli iscritti	basso
Emanazione regolamenti per il funzionamento dell'Ordine, per l'amministrazione e la contabilità, per l'attività disciplinare	basso

Gestione del personale dipendente	basso
Aggiornamento sito web dell'Ordine e invio delle informative agli iscritti	basso
Tenuta dei verbali del Consiglio e delle relative delibere – predisposizione del materiale necessario alle deliberazioni consigliari	basso
Attività varie di supporto allo sviluppo della professione (convenzioni, ecc.)	basso
Gestione biblioteca test e libri (accessibile solo agli iscritti)	basso
Pratiche di iscrizione, cancellazione, annotazione psicoterapia, trasferimenti e tutti gli adempimenti necessari alla tenuta dell'Albo	basso
Trasferimento e aggiornamento dati dell'Albo al CNOP (per Albo Unico Nazionale)	basso
Ordini di acquisto, gestione preventivi, gestione contratti fornitori e consulenti, gestione spesa per il funzionamento degli uffici	basso
Gestione pratiche concessione gratuito patrocinio e uso della sede per iniziative culturali e inerenti alla professione	basso
Adeguamento e applicazione D.Lgs n.81/2008 – Sicurezza sul lavoro	basso
Emissione mandati e reversali, tenuta e aggiornamento bilancio, gestione impegni di spesa, gestione "servizio cassa"	basso
Gestione del Protocollo elettronico	basso
Gestione provider ECM e dei corsi ECM	basso

Misure generali e specifiche della prevenzione della corruzione

Nonostante la presenza di un rischio basso, l'Ordine ha comunque posto in essere o programmato di realizzare alcune iniziative finalizzate ad un ulteriore rafforzamento del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi.

Ciò secondo le indicazioni presenti nel PNA.

Nel dettaglio, il PNA indica alcune misure generali per la prevenzione della corruzione, così elencate:

- **Adozione di un Codice di Comportamento:** l'Ordine ha proceduto in data 30 marzo 2021 ad approvare un **proprio Regolamento di funzionamento Interno al Consiglio** (successivamente aggiornato) che è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
- **Rotazione del personale:** in ragione delle ridottissime dimensioni dell'Ente e della presenza di un unico dipendente, la rotazione del personale come criterio di prevenzione non è applicabile.
- **Astensione in caso di conflitto:** è un obbligo in capo a tutti i dipendenti pubblici che hanno l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi anche potenziali: tale misura è suggerita.
- **Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione:** anche in tal caso la misura è teoricamente prevista, anche se in pratica mai applicata fino ad ora.

- **Formazione del personale e dei Consiglieri in tema di prevenzione della corruzione:** a tal fine è stato contrattualizzato un rapporto di consulenza con un avvocato esperto della materia che affiancherà il Consiglio su tali tematiche.
- **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni whistleblowing** anche alla luce dell'attuazione della Direttiva Europea in materia da parte del D.lgs. 24/2023.
- **Informatizzazione dei processi:**
 - Gestione del protocollo informatico: per tutte le comunicazioni in entrata e in uscita.
 - Gestione della contabilità: il sistema è adottato per l'inserimento e la gestione di tutti i dati contabili secondo gli obblighi di legge e per la redazione dei bilanci di previsione e a consuntivo.
 - Gestione applicativo per fatturazione elettronica passiva.
 - Gestione quote di iscrizione attraverso il Sistema PagoPA.
 - Gestione rapporti bancari attraverso un sistema dedicato di homebanking.

Rischio residuo

Di seguito si riporta la tabella dei processi con l'indicazione del rischio residuo dopo l'adozione delle misure sopra descritte.

Processi	Valutazione qualitativa rischio residuo
Ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura del patrimonio mobiliare, redazione annuale dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi	basso
Tenuta dell'Albo professionale, iscrizioni, cancellazioni, revisioni dell'Albo, trasmissione di copia e aggiornamenti al Ministero vigilante e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede l'Ordine	basso
Designazione rappresentanti dell'Ordine in enti e commissioni provinciali, se previsti e richiesti	basso
Tutela del titolo professionale e attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione	basso
Vigilanza e tutela del corretto esercizio della professione grazie al potere disciplinare sui professionisti iscritti all'Albo	basso
Gestione incasso quote di iscrizione/contributi annuali obbligatori, solleciti di pagamento ai morosi, gestione pagamenti PagoPA	basso
Rilascio certificati e attestazioni relative agli iscritti	basso
Emanazione regolamenti per il funzionamento dell'Ordine, per l'amministrazione e la contabilità, per l'attività disciplinare	basso

Si conferma quindi – acclarata la ridottissima dimensione organizzativa dell’Ordine degli Psicologi di Trento – **un giudizio di rischio basso per l’intera catena dei processi.**

Obblighi di trasparenza

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

Premessa

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Con il programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2023-2025 (PTTI) l’Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come realizzare i propri obiettivi di trasparenza anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, oltre che dalle deliberazioni ANAC n. 831/2016, n. 1134/2017 e n. 777/2021 - e compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e sempre nei limiti di legge o di regolamento, tenendo conto della particolare natura associativa dell’Ente.

L’Ordine è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute.

L’Ordine svolge le attività istituzionali previste dalla legge n. 56 del 18/02/1989 e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di altri soggetti terzi richiedenti.

L’Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio dell’Ordine (costituito da 11 consiglieri) e dalla struttura amministrativa composta da un unico dipendente.

Un’elencazione, da ritenersi non esaustiva, delle attività svolte dall’Ordine è la seguente:

Azioni per la tutela della professione – Azione per la promozione della cultura psicologica - Cura e aggiornamento Albo degli Iscritti - Esercizio del potere disciplinare - Cura del patrimonio dell’Ordine - Concessione del patrocinio dell’Ordine a eventi di particolare rilevanza per la disciplina - Annotazione esercizio attività psicoterapeutica.

Articolazione del programma per la trasparenza

Sul sito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi di Trento è stata istituita l'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - <https://ordinepsicologi.tn.it/amministrazione-trasparente/home/> – In tale sezione è pubblicato il presente Piano.

La sezione amministrazione trasparente è stata costruita e viene alimentata in base alle indicazioni contenute nel D.lgs. 33/2013, oltre che nelle Delibere ANAC n. 831/2016, n. 1134/2017 e n. 777/2021.

Gli utenti accedono ai contenuti di interesse della sezione Amministrazione Trasparente senza dover effettuare operazioni aggiuntive, di fatto tutti i dati qui presentati sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o credenziali di accesso.

Inoltre – laddove possibile – i dati sono presentati, come fortemente raccomandato da ANAC – in forma tabellare.

È presente anche una sezione dedicata all'accesso civico, per il tramite della quale ciascun soggetto può formulare richieste di messa a disposizione della documentazione al Consiglio che le valuta secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.

Le attestazioni periodiche sono pubblicate secondo le tempistiche previste da ANAC ed il responsabile dell'attestazione, in assenza di OIV, è il Presidente.

Documenti, dati e informazioni da pubblicare

L'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento ha individuato i tempi e i modi attraverso i quali si intende realizzare la trasparenza.

In particolare, gli obblighi di pubblicazione riguardano:

- **DISPOSIZIONI GENERALI:**

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), suoi allegati, misure integrative ed attuative (Art. 10, co. 8, lett. a) D.lgs. 33/2013) con le semplificazioni al piano previste dalla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021.
- Atti generali (Art. 12 d.lgs. 33/2013)
 - Codice deontologico.
 - Riferimenti normativi su organizzazione e attività
 - Atti amministrativi generali ai sensi della delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, gli ordini e i collegi territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l'attività e l'organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;
 - Documenti di programmazione strategico – gestionale,

- **ORGANIZZAZIONE** (Artt. 13, 14, 28, 47 D.lgs. 33/2013)

- Titolari di incarichi politici, di amministrazione e gestione - Composizione del consiglio.
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o governo.
- Articolazione degli uffici.
- Telefono e posta elettronica.

- **CONSULENTI E COLLABORATORI** (art. 15 D.lgs. 33/2013)

- **PERSONALE** (Artt. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 41, 47 d.lgs. 33/2013)
 - Titolari di incarichi amministrativi di vertice Incarichi dirigenziali.
 - Posizioni organizzative/dotazione organica.
 - Personale non a tempo indeterminato.
 - Personale non a tempo indeterminato - Tassi di assenza.
 - Organismi indipendenti di valutazione. Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell'OIV, conformemente a quanto disposto dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
- **BANDI DI CONCORSO / SELEZIONE DEL PERSONALE** (art. 19 d.lgs. 33/2013, art. 1, co. 16 l. 190/2012, art. 19, co. 2 e 3 d.lgs. 175/2016).
- **ENTI CONTROLLATI** (art. 22 d.lgs. 33/2013)
 - Enti pubblici vigilati
 - Enti di diritto privato controllati
 - Rappresentazione grafica
- **ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI** (art. 35 d.lgs. 33/2013)
- **PROVVEDIMENTI** (art. 23 d.lgs. 33/2013)
- **CONTROLLI SULLE IMPRESE** (art. 25 d.lgs. 33/2013)
- **BANDI DI GARA E CONTRATTI** (art. 37 d.lgs. 33/2013)
- **SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI** (art. 26 d.lgs. 33/2013)
 - Criteri e modalità.
 - Atti di concessione.
- **BILANCI** (art. 29 d.lgs. 33/2013)
 - Bilancio preventivo e consuntivo
- **BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO** (art. 30 d. lgs. 33/2013).
 - Patrimonio immobiliare.
 - Canoni di locazione o affitto.
- **CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE** (art. 31 d. lgs. 33/2013, art. 1, co. 8 bis 1, L. 190/2012). Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell'OIV, conformemente a quanto disposto dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le funzioni di tale organismo sono svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PRCT).
 - Organi di revisione amministrativa e contabile e relazioni.
 - Corte dei conti
- **SERVIZI EROGATI** (art. 10, 32, 41 d. lgs. 33/2013) Gli Ordini Professionali sono tenuti alla pubblicazione di questi dati limitatamente ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati (delibera ANAC 777/2021).
 - Carta dei servizi e standard di qualità
 - Class Action.
 - Costi contabilizzati.
 - Liste di attesa Tale obbligo di pubblicazione non si applica agli Ordini Professionali (delibera ANAC n. 777/2021, delibera ANAC n. 1310/2016).
 - Servizi in rete.
- **PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE** (artt. 33, 36, 41 d. lgs. 33/2013)
 - Indicatore di tempestività dei pagamenti.
 - PAGOPA e pagamenti informatici. Sul punto si richiamano i chiarimenti della delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021.

- **STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE**
- **INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA**
- **ALTRI CONTENUTI.**
 - Prevenzione della corruzione.
 - Accesso civico
 - Catalogo dei dati, metadati e banche dati
 - Dati ulteriori

Obiettivi in materia di trasparenza

1. garantire la massima trasparenza della propria azione amministrativa e organizzativa in particolare sviluppando la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
2. rendere accessibili attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale le informazioni obbligatorie ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., garantendo costanti e tempestivi aggiornamenti;
3. regolamentare il flusso delle informazioni da pubblicare, individuando i soggetti coinvolti e le procedure;
4. garantire il costante monitoraggio, le eventuali implementazioni e aggiornamenti del programma della trasparenza resi necessari da modifiche normative o da modifiche organizzative e/o strutturali;
5. coinvolgere la struttura organizzativa nell'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza tramite corsi di informazione/formazione anche in occasione della formazione prevista nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione;

Struttura coinvolta nel perseguimento degli obiettivi in materia di trasparenza

Il Consiglio dell'Ordine quale soggetto responsabile all'adozione degli atti di indirizzo generale. Garantisce il raggiungimento degli obiettivi in materia di trasparenza avvalendosi dell'intera struttura coinvolta dando le opportune direttive al fine di uniformare la gestione delle attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) quale soggetto responsabile della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del PTPC, e quale responsabile del coordinamento, del monitoraggio e del controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Società trasparente previsti dalla normativa vigente e dell'attuazione di quanto previsto nel presente piano. Il RPCT si avvale dei propri collaboratori per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati nella sezione "Società trasparente". Il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide con il Responsabile della trasparenza.

I dipendenti e i collaboratori sono responsabili della corretta attuazione degli obblighi in materia di trasparenza in quanto devono mettere a disposizione del RPCT i dati e le informazioni da pubblicare. Nel caso in cui la pubblicazione debba avvenire secondo scadenze stabilite, il RPCT comunica tali scadenze e la tipologia di informazioni e dati da produrre ai collaboratori che sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite. Qualora non siano previste precise scadenze ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'evento che determina l'obbligo di pubblicazione.

Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il RPCT vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e a tal fine:

- svolge l'attività di monitoraggio in collaborazione anche con i propri collaboratori;
- verifica il costante e tempestivo aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate;
- svolge attività di monitoraggio in merito al diritto di accesso civico.

Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)

L'art. 54-bis D.lgs. 165/2001 stabilisce che *"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica."*

La disciplina è stata poi ulteriormente rivista, tramite l'emanazione del **D.lgs. 24/2023**, attuativo della Direttiva Europea 2019/1937. La disciplina del cd. whistleblowing è volta alla tutela dei dipendenti dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, e dei lavoratori collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Ente, che in ragione del loro rapporto di lavoro vengano a conoscenza di illeciti, contro eventuali misure ritorsive quali licenziamento, dimensionamento, sanzioni o qualsiasi altra misura organizzativa che incida negativamente sulle condizioni di lavoro che sia stata determinata dalla segnalazione fatta dal dipendente.

In ragione delle modifiche normative introdotte con il D.lgs. 24/2023, l'Ente si è dotato di una procedura whistleblowing che è pubblicata sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.

Per ogni aspetto relativo alla disciplina del Whistleblowing, si richiama, dunque, la citata procedura.

Come previsto dalla normativa di riferimento, oltre che dalla procedura Whistleblowing sopra richiamata, l'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento garantisce protezione ai

dipendenti che segnalano gli illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro attraverso le seguenti misure:

- **tutela della riservatezza dell'identità del segnalante** da riferirsi non solo al nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire l'identificazione del segnalante. La segnalazione è inoltre sottratta sia al diritto di accesso civico agli atti amministrativi (artt. 22 e seguenti L. 241/1990) sia dall'accesso civico generalizzato (art. 5 co. 2 D.lgs. 33/2013);
- **tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata.** Il dipendente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Si stabilisce anche un'inversione dell'onere della prova, secondo il quale spetta all'ente dimostrare che le misure ritenute discriminatorie o ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa;
- **esclusione della responsabilità nel caso in cui il whistleblower, sia nell'ambito pubblico che privato sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, ovvero violi l'obbligo di fedeltà.** La rivelazione effettuata dal whistleblower, perseguendo l'interesse all'integrità della PA e alla prevenzione e repressione delle malversazioni pubbliche e private, è infatti considerata come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.). È anche escluso che il whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà ex art. 2105 c.c..

In linea con quanto disposto dall'art. 16 co. 3 del D.lgs. 24/2023, le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave. Conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 l'ente avrà cura, fino alla fase di ricezione della segnalazione, di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

Per adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa sul Whistleblowing, l'Ordine degli Psicologi di Trento si è dotato di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni, conforme ai requisiti normativi, così come interpretati da ANAC nelle proprie Linee Guida.

Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle

eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine.

APPENDICE - riferimenti normativi

Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi

1. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
2. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" [Il concetto di corruzione non è definito nella legge 190. Tuttavia, come osservato dalla circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, *"il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"*. Pertanto, precisa di seguito il DFP nella medesima circolare, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione degli articoli 318, 319, 319-ter del CP e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del CP, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite].
3. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
4. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
5. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
6. DPR 16 aprile 2013, n.62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
7. Delibera ANAC n.75 del 24 ottobre 2013 recante *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni"*;
8. Legge 27 maggio 2015, n.69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*;
9. Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU 8 giugno 2016, n.132);
10. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in GU, serie generale, n.197 del 24 agosto 2016;
11. Piano Nazionale Anticorruzione 2019, emanato con delibera n.1064 del 13 novembre 2019;
12. Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvato dal Consiglio dell'Autorità il 2.2.2022
13. Piano Anticorruzione 2022, adottato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.
14. D.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" cd. decreto Whistleblowing.

Disposizioni relative alla normativa di settore

a. Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 – legge professionale.

Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

1. Articolo 314 c.p. - Peculato.
2. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
3. Articolo 317 c.p. - Concussione.
4. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
5. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
6. Articolo 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.
7. Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
8. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
9. Articolo 318 c.p. - Istigazione alla corruzione.
10. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
11. Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
12. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
13. Articolo 346 bis - Traffico di influenze illecite.
14. Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.